Comune di Ramacca

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **21** *del* **31/05/2022**

OGGETTO: OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 18:00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale, alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 15 dello statuto comunale e dall'art. 56 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), a seguito di avviso diramato dal Presidente prot. n.11002 del 26/05/2022, risultano all'appello nominale i sigg:

	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	CARICA	P	A
1	APARO VALENTINA	Consigliere	P	
2	ARENA GIUSI STEFANIA	Consigliere	P	
3	BARCELLONA SALVATORE	Presidente del Consiglio	P	
4	CACCAMO ERICA	Consigliere	P	
5	CATANIA GIOSUE'	Consigliere	P	
6	CUPANI MARCO ANTONIO	Consigliere	P	
7	DI GREGORIO SALVATORE	Consigliere		A
8	DI MATTIA GIUSEPPE	Consigliere	P	
9	FERRO VERONICA	Consigliere		A
10	FORNARO SALVATORE	V. Presidente del C.	P	
11	GIANDINOTO MARIA IRENE	Consigliere	P	
12	GRAVINA ROSARIO	Consigliere	P	
13	MARINO AGATA	Consigliere		A
14	NICOLOSI FRANCESCO	Consigliere	P	
15	PAGLIA ROSALBA GIOVANNA	Consigliere	P	
16	ZAMPOGNA FILIPPO	Consigliere	P	

ASSEGNATI N.16 IN CARICA N. 16 PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 3

Risulta assente i consiglieri: Di Gregorio Salvatore, Ferro Veronica e Marino Agata.
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Salvatore Barcellona.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Concetta Puglisi.
Partecipa il Sindaco, rag. Nunzio Vitale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 15 dello statuto comunale e dall'art. 56 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, dichiara aperta la seduta.
La seduta è trasmessa in diretta *streaming* mediante accesso al sito *web* istituzionale (3).
Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg: Di Mattia Giuseppe, Cupani Marco Antonio e Gravina Rosario.

(1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.
(2) Ordinaria/urgente
(3) Pubblica/segreta

Aperta la discussione sulla proposta da parte del Presidente del consiglio, si registrano i seguenti interventi:

Il Responsabile della 2^Area Economico-Finanziaria Dott. Giorgio Gaeta illustra la proposta, sottolineando che essa contiene una breve motivazione, pur non richiedendo le proposte di determinazione delle aliquote particolari motivazioni essendo esse correlate alla copertura delle spese di bilancio; nonché, che l'incremento proposto è di 3 punti percentuali dallo 0,50%, determinato nel 2015, alla soglia massima dello 0,80%, con un maggiore gettito previsto in 167.362,00 euro a copertura dei maggiori costi energetici.
Esce dall'aula alle ore 19:30 la Consigliera Caccamo Erica e, pertanto, i Consiglieri presenti sono n.12 (dodici).
Il Consigliere Catania Giosuè (Capogruppo "Diventerà bellissima") dichiara che questo altro punto all'o.d.g. non sarà approvato dal proprio gruppo poiché, nonostante la disponibilità e l'impegno del Responsabile Dott. Gaeta a fornire ogni informazione richiesta, non si conosce la motivazione del maggiore gettito non avendo ad oggi alcun dato di bilancio sicché non è possibile dare una delega in bianco.
Entra nell'aula alle ore 19:35 la Consigliera Caccamo Erica e, pertanto, i Consiglieri presenti sono n.13 (tredici).
Il Consigliere Fornaro Salvatore (gruppo "Bella storia") rileva che questa imposta verrà pagata dai pensionati, dagli impiegati pubblici, dai dipendenti subordinati e dai lavoratori autonomi mediante il sostituto d'imposta restandone esentata la parte debole della cittadinanza. Inoltre, che il maggiore introito che ne deriva ha carattere certo.
In assenza di ulteriori interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa a quanto in oggetto entro riportata;

Accertato che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/1991, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale n.30 del 23.12.2000 e del regolamento dei controlli interni, hanno espresso parere favorevole, come da documentazione agli atti;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti acquisito in data 26/05/2022 al prot. n. 10938;

Richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

Con voti espressi per scrutinio palese (alzata e seduta) da n. 13 (tredici) Consiglieri Comunali presenti e votanti:
Contrari n.4 – quattro (Catania Giosuè, Di Mattia Giuseppe, Gravina Rosario e Paglia Rosalba Giovanna);
Favorevoli n. 9 - nove (Barcellona Salvatore, Aparo Valentina, Arena Giusi Stefania, Caccamo Erica, Cupani Marco Antonio, Fornaro Salvatore, Giandinoto Maria Irene, Nicolosi Francesco e Zampogna Filippo);
Astenuti: 0 – nessuno;

Per le ragioni espresse in premessa:

D E L I B E R A

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, presentata dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria relativa a quanto in oggetto

2 AREA - ECONOMICO FINANZIARIA
Proposta di Consiglio Comunale N. 24 del 26/05/2022

OGGETTO: **OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- ANNO 2022.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO che:

– l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*;

– con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;

– con l'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

– detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della L. n.220/2010;

– l'articolo 5 del D.Lgs. n. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;

– con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;

– l'articolo 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011, così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che:

- la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate.

– inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione, di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
– infine, il D.L. n.201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO che:

– l'art. 53, comma 16, della L.n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;

– l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

– con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/07/2015 è stata approvata, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 l'addizionale comunale IRPEF e che, in tale provvedimento, è stata determinata l'aliquota nella misura del 0,50%;
– detta aliquota non è stata modificata negli anni successivi fino ad oggi;
– l'incertezza di realizzazione di alcune entrate previste nel bilancio di previsione destinate al finanziamento delle spese correnti, la contestuale riduzione dei trasferimenti statali, le ripercussioni delle diverse tensioni geopolitiche attuali che hanno comportato uno spropositato aumento dei costi dell'energia e del gas naturale, rendono necessaria una manovra finanziaria quale quella riportata nel presente provvedimento volta a consolidare le entrate correnti dell'ente;
– ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre procedere ad un incremento del gettito derivante da detto tributo attraverso una modifica della aliquota vigente;

VISTA l'analisi rimessa da parte del settore finanziario competente dalla quale si evince che, applicando le aliquote e le esenzioni previste nella tabella allegata al presente provvedimento (fonte: MEF Dipartimento delle Finanze-Portale del Federalismo Fiscale- Simulatore Addizionale

Comunale Irpef), si determinerà un incremento del gettito per l'ente stimabile in euro **167.362,00** passando dalla previsione di gettito del 2021 pari a euro 254.113,00 a una previsione di gettito per il 2022 pari a euro 421.475,00 (media del gettito tra minimo e massimo atteso);

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA La Determina del Sindaco n. 14 del 20/04/2022 con la quale è stato riconfermato l'incarico di Responsabile della II Area Economico-Finanziaria al Dott. Giorgio Gaeta;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

I. di approvare l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'Irpef pari a **0,80%**

II. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la predetta variazione è da ritenersi vigente per l'annualità 2022 nonché, in assenza di modifiche, anche per le annualità successive;

III. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, nell'Albo pretorio *on-line*, nelle modalità stabilite dall'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002, nonché all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. n- 201/2011, della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

Ramacca, 23/05/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Giorgio Gaeta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to Salvatore Barcellona

Il Consigliere Anziano
f.to Rosalba Giovanna Paglia

Il Segretario Generale
dott.ssa Concetta Puglisi

(atto sottoscritto digitalmente)